



ORIGINALE

Comune di Rodengo Saiano

Provincia di Brescia

Rep. N° 1580

Contratto di servizio per l'affidamento della gestione della farmacia comunale.

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemiladodici, il giorno 26 del mese di giugno nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me dott. Fernando Fauci, segretario del Comune di Rodengo Saiano, autorizzato a rogitare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-dott. Vincenzo VECCHIO, nato a Campobello di Licata (AG) il 18.08.1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rodengo Saiano, codice fiscale e partita IVA 00632150173, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, nominato dal sindaco con atto n.19372 del 29.12.2011 ed in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 125 del 04 giugno 2012;

b)- dott. Vincenzo BELUSSI, nato a Sarezzo (BS) il 30.07.1952, residente a Brescia, in via Galeazzo degli Orzi, n. 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale, con sede in Rodengo Saiano (Bs), Piazza Vighenzi, n.1, codice fiscale e partita IVA 02443200981 ed in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 07.06.2012; .

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fauci Fernando Fauci



Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso

PREMESSO

-che il Comune di Rodengo Saiano ha assunto la titolarità di farmacia ai sensi dell'art. 9 della Legge 475/1968 in data 13.12.2002 con concessione regionale n. VII/11564;

-che la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale è stata costituita dal Comune di Rodengo Saiano in data 24/09/2003, con atto Notaio Dario Ambrosini (repertorio numero 102837 raccolta 26592) per la gestione di farmacia di cui è titolare il Comune medesimo;

-che in data 05.04.2004 è stato stipulato tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale (rep. 1418 registrato a Brescia al n. 886 in data 14.04.2004);


-che in data 13.12.2007 è stato sottoscritto tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2009 (rep. 1486 del 13.12.2007);

-che in data 31.03.2010 è stato sottoscritto tra il Comune e la Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale apposito contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2012 (rep. 1565 del 31.03.2010);

-che l'art. 23 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112 fa salve, per la gestione delle farmacie comunali, le disposizioni della Legge 02.04.1968 n. 475;

-che in base all'art.113 del D. Lgs. n.267/2000, i rapporti tra il Comune e la Società devono essere regolati da contratto di servizio;

-che con deliberazione di giunta comunale n. 125 del 04 giugno 2012 il Comune di Rodengo Saiano ha deliberato di affidare la gestione della farmacia comunale alla Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale per il periodo 01/07/2012 – 30/06/2022;




ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1-di confermare ed approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2-Il Comune di Rodengo Saiano (Comune concedente), come sopra rappresentato, nella qualità di titolare della Farmacia Comunale, affida ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 25.06.2008, n.112 e dell'art. 9 della L. 02.04.1968, n.475 alla Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale (Società concessionaria), che come sopra rappresentata accetta, la gestione della farmacia comunale indicata in premessa.

In dipendenza del presente atto, la Società concessionaria ha la facoltà di esercitare l'impresa con l'insegna "Farmacia Comunale".


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ferruccio Fauci



3-Il Comune e la Società si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* con decorrenza 01.07.2010 cessa di avere validità il *Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale* Rep 1565 del 31.03.2010 a rogito del segretario comunale di Rodengo Saiano relativo al periodo 01.01.2010 – 31.12.2012;



4-Il concedente non assume alcuna responsabilità a garanzia circa il funzionamento delle macchine, attrezzature ed impianti, nonché per lo



stato dei prodotti.

5-Il presente contratto avrà la durata di anni 10 (dieci) dal 01.07.2012 al 30.06.2021, non prorogabile tacitamente.

6-Il canone per l'affidamento in gestione viene stabilito nell'importo pari al 4% del fatturato annuo netto IVA, che verrà corrisposto in rate semestrali posticipate.

Al momento della sottoscrizione del presente atto, Rosfarm S.r.l. Unipersonale verserà al Comune la somma di € 150.000,00, oltre IVA, a titolo di anticipazione dei canoni dovuti.

Le rate annuali del canone saranno, quindi, calcolate applicando la percentuale del 4% sul fatturato e detraendo l'importo pari ad un decimo del canone anticipato di € 150.000,00 di cui sopra.

Qualora l'affidamento fosse risolto anticipatamente da una delle due Parti per qualunque motivo, l'Amministrazione comunale si impegna a rimborsare alla società Rosfarm S.r.l. Unipersonale una quota dell'anticipazione del canone proporzionalmente alle annualità che mancano alla scadenza del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata dell'affidamento disposta dal Comune, oltre al rimborso di quanto sopra indicato, l'Amministrazione comunale dovrà acquistare dalla società Rosfarm S.r.l. Unipersonale gli arredi, le attrezzature, gli impianti e in generale i cespiti iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio della società a seguito del presente contratto ad un prezzo pari al valore residuo da ammortizzare, valore ritenuto congruo rispetto al valore di mercato, in osservanza di quanto previsto dalla Legge.

7-La Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale, per atto espresso, assume in proprio l'obbligo e l'onere dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e responsabilità civile per l'intero valore dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature dei mobili in genere e di quanto altro costituente l'azienda.




8-Durante il contratto la Società concessionaria per patto espresso e sotto pena dei danni tutti conseguenti e della risoluzione del contratto, se così vorrà il Comune concedente, si obbliga, fra l'altro, a:

a)-gestire la farmacia con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne la destinazione esclusiva di farmacia ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione degli impianti e dell'affermazione commerciale;

b)-destinare allo svolgimento della farmacia tutti i mezzi necessari;

c)-prestare piena osservanza alle disposizioni di Legge e delle competenti Autorità per l'esercizio della farmacia, con particolare riguardo alle norme che regolano il settore, così come assumere a suo rischio le spese, gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche Autorità potranno richiedere in relazione all'esercizio stesso; se a causa dell'inosservanza di una qualsiasi norma o disposizione, fosse ordinata la sospensione o la cessazione dell'impresa, la Società concessionaria non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà ritenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato.

In particolare la Società, configurandosi come organismo di diritto pubblico in quanto gerente l'attività di distribuzione dei farmaci ed in





quanto totalmente partecipata dal Comune, si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici a rilevanza economica gestiti da società a totale partecipazione pubblica.

9-E' facoltà della Società concessionaria di prendere tutte le iniziative atte a sviluppare l'attività, purché esse non rechino pregiudizio e siano conformi all'attività svolta. Si obbliga inoltre a comunicare preventivamente alla concedente tutte le modifiche.

10-Al termine della concessione la Società concessionaria dovrà restituire l'azienda al Comune concedente senza alcun indennizzo o corrispettivo.

11-Tutte le spese, imposte e tributi in genere, nulla escluso e riservato, gravanti sia la gestione dell'azienda, sia il risultato economico conseguibile dalla stessa, faranno interamente a carico alla Società concessionaria, compresi eventuali conguagli accertati o notificati o semplicemente comunicati successivamente alla cessazione della concessione.

12-È fatto obbligo alla Società concessionaria di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili.

13-La Società deve trasmettere al Comune copia di tutti i propri atti di gestione almeno con cadenza mensile al fine di consentire al Comune il previsto controllo.

La Società concessionaria deve relazionare con cadenza trimestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso anche la predisposizione di Bilanci di Verifica periodici.

14-La Società concessionaria si impegna a predisporre entro il 31.12 di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, rappresentato da un budget di conto economico della farmacia, che non è autorizzatorio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. *Antonio Fauci*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Fauci', written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ed ha funzioni statistiche.

15-Il Comune si riserva di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo all'affidataria.

16-È vietata la sublocazione totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma del presente contratto;



17-Nessuna controversia o contestazione darà diritto alla Società concessionaria di sospendere o ritardare il pagamento delle rate di canone, dovendo la stessa far valere i propri diritti con esercizio di azione separata.

18-Le clausole del presente contratto formano un unico contesto, sì che la mancata osservanza anche di una soltanto di esse darà diritto al Comune concedente di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della Società concessionaria.

19-Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune concedente e la Società concessionaria dovrà essere risolta da un arbitrato nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui risiede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

20-Le parti concordemente convengono sin da ora che il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società affidataria comporterà di diritto la risoluzione del presente contratto.

21-Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) annui - IVA esclusa - in riferimento al canone di cui al punto 6, prima parte.



22-Le spese, competenze ed onorari del presente atto, così come le spese tutte conseguenti e relative (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, ecc. ...), nessuna esclusa ed eccettuata, fanno interamente carico alla Parte concessionaria che le assume.

Si richiede la registrazione della presente, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86 (imposta fissa) atteso che il canone è interamente soggetto a IVA.

E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura fattane dalle parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed al mandato ricevuto e con me lo sottoscrivono.


Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Rodengo Saiano

per la Società


dott Vincenzo Vecchio

dott Vincenzo Belussi



Il Segretario Generale

Don Fernando F...





COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n. 19372 del 23/12/14

Il sottoscritto, *Giuseppe Andreoli*, nato a Rodengo Saiano il 20.05.1950, nella sua qualità di sindaco del Comune di Rodengo Saiano, con sede in Piazza Vighenzi n.1, (di seguito *Comune*);

ATTRIBUISCE

al dott. *Vincenzo Vecchio*, nato a Campobello di Licata (AG) il 18.08.1966, inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, la responsabilità apicale dell'Area Contabile-amministrativa ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e, conseguentemente, individua ai sensi dell'art.15 del CCNL 22.01.2004 lo stesso dott. *Vincenzo Vecchio* quale titolare della posizione organizzativa di responsabile dell'Area Contabile-amministrativa ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL enti locali alle condizioni seguenti.

1 - INCARICO

1- L'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Contabile-amministrativa, attribuito con il presente atto richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del CCNL 31 marzo 1999, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

2 - DURATA DELL'INCARICO

- 1- Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999, l'incarico decorre dal **01 gennaio 2012** e scade il **31 dicembre 2012**.
- 2- L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 9, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative disposti dalla giunta comunale.

3 - RETRIBUZIONE

- 1- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del CCNL del 31.03.1999, per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto viene assegnata al dipendente dott. *Vincenzo Vecchio* una *retribuzione di posizione* di € **12.000,00** lordi su base annua per dodici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa.
- 2- Il trattamento economico come sopra determinato assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
- 3- Al dipendente dott. *Vincenzo Vecchio* spetta anche una *retribuzione di risultato* fissata nella misura del 20% della retribuzione di posizione.
L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del CCNL in data 31 marzo 1999.
- 4- Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

4 - ORARIO DI LAVORO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Eugenio Ferraro



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**07 GIUGNO 2012**

Oggi 07 giugno 2012, alle ore 19.30 presso il Comune di Rodengo Saiano, in Piazza Vighenzi 1 a Rodengo Saiano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Rosfarm S.r.l. Unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rideterminazione dell'affidamento della gestione della farmacia;
2. Analisi bozza contratto di affidamento della gestione con durata pluriennale


Sono presenti quali membri del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri Battisti Nestore e Belussi Vincenzo, assente Malivindi Gaetano Antonio.

Assistono alla riunione il Sindaco e il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Rodengo Saiano.

È presente alla riunione il Consulente della Società rag. Valetti Carlo.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto il Presidente Belussi Vincenzo, il quale propone di nominare segretario della riunione Valetti Carlo che accetta.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, che la riunione è stata regolarmente convocata in data 31/05/2012 e che i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno oppone eccezione alla loro trattazione; il Consiglio è, pertanto, validamente costituito e atto a deliberare.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Valetti

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
00020714 00006062 W0LL0001
00030141 29/06/2012 12:23:22
0001-00009 00883663E171827
IDENTIFICATIVO: 01094057980675



1-2 Rideterminazione dell'affidamento della gestione della farmacia e analisi bozza contratto di affidamento della gestione con durata pluriennale

Prende la parola il Presidente che distribuisce ai presenti la bozza del nuovo contratto di affidamento della gestione del servizio farmacia preparato per l'occasione tra la Società ed il Comune di Rodengo Saiano, considerato che l'attuale affidamento scadrà il prossimo 31.12.2012. Il nuovo contratto di servizio ripropone sostanzialmente quanto contenuto in quello attualmente in vigore, con l'integrazione delle novità normative intervenute, nel frattempo, in materia. Prevede, inoltre, un canone anticipato di € 150.000 che dovrà essere sottratto, per quote annuali, al canone dovuto per ogni anno di affidamento.

Il Consiglio, dopo aver attentamente letto e analizzato la documentazione predisposta dal Presidente, corretta e integrata dove ritenuto opportuno, all'unanimità dei presenti, delibera di

1. Rideterminare l'affidamento della gestione della farmacia comunale secondo quanto previsto nella bozza di contratto di affidamento esaminato.
2. Approvare la nuova bozza del contratto di affidamento della gestione del servizio farmacia tra la Società ed il Comune di Rodengo Saiano.
3. Delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione alle suddette delibere.

Per quanto riguarda il punto 6 del contratto di affidamento di cui sopra, nella parte relativa all'anticipazione di euro 150.000,00 a titolo di canone anticipato di servizio, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di

[Handwritten signature]
Dot. Riccardo Fauci
[Handwritten signature]

proporre al Comune di Rodengo Saiano la rateizzazione dell'importo che sarà saldato comunque entro e non oltre il 31/12/2012; tale proposta dovrà essere formalizzata da parte del Consiglio all'Amministrazione Comunale prima della sottoscrizione del contratto di servizio.

3. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della lettera pervenuta dal Comune di Rodengo Saiano nella quale si richiede l'estinzione anticipata del finanziamento Soci, erogato dal Socio Unico nel 2007 e avente scadenza nel 2017, per il quale erano già state stabilite e concordate modalità e tempi di rimborso. Lo stesso prosegue proponendo la restituzione del finanziamento Soci entro il 30/06/2012, per la sola quota capitale residua al 31/12/2011, il tutto subordinato alle disponibilità liquide della Società.

Dopo ampia discussione, appreso della richiesta del Comune di Rodengo Saiano di restituzione del finanziamento Soci e in virtù di quanto riferito e proposto dal Presidente, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera di restituire al Socio Unico, Comune di Rodengo Saiano, il finanziamento Soci in essere per la sola quota capitale residua al 31/12/2011; la restituzione dovrà essere fatta entro il 30/06/2012 subordinatamente alle disponibilità finanziarie della Società; viene delegato il Presidente a dare esecuzione alla suddetta delibera.

Dopodiché null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 20.30.

Il Presidente

Belussi Vincenzo

Il Segretario

Valetti Carlo



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]